

## Parlare di aborto per rimettere al centro la libertà delle donne. Ripartire dal principio di autodeterminazione come responsabilità della gestante

Francesca Angelini\*

TALKING ABOUT ABORTION IN ORDER TO RESTORE WOMEN'S FREEDOM. RESTARTING FROM SELF-DETERMINATION AS RESPONSIBILITY OF THE PREGNANT WOMAN

ABSTRACT: In many countries there are clear signs of the persistence of patriarchy. The article argues that the attempts to question abortion rights in those legal orders derive from such forces and share illiberal tendencies. Based on such premise, it is necessary to rethink access to abortion in light of a woman's full self-determination regarding procreative choices, which is tied to a sense of responsibility to herself and to the fetus.

KEYWORDS: Patriarchy; abortion; procreative freedom; self-determination; responsibility principle

ABSTRACT: L'articolo, muovendo in premessa dal delineare i segnali evidenti della persistenza delle forze del patriarcato in molti paesi, riconduce all'azione di tali forze i tentativi di messa in discussione dell'accesso all'aborto in più ordinamenti tutti accomunati da torsioni illiberali. Sulla base di tale premessa, il lavoro si concentra sulla necessità di ripensare l'accesso all'aborto sul riconoscimento pieno della libertà della donna di autodeterminare le proprie scelte procreative, libertà che si lega al suo senso di responsabilità per sé e per il feto.

PAROLE CHIAVE: Patriarcato; aborto; libertà procreativa; autodeterminazione; principio di responsabilità

SOMMARIO: 1. Una premessa necessaria per iniziare. La persistenza del patriarcato – 2. Nessun conflitto può esserci se c'è la responsabilità della madre – 3. «Il personale è politico!». Ripartire dalla libertà delle donne conviene a tutti.

---

\* Professoressa associata confermata di Istituzioni di diritto pubblico, Sapienza Università di Roma. Mail: [francesca.angelini@uniroma1.it](mailto:francesca.angelini@uniroma1.it). Contributo sottoposto a referaggio anonimo.

## 1. Una premessa necessaria per iniziare. La persistenza del patriarcato

**P**er quanto clamoroso, l'esito della sentenza *Dobbs* non giunge inaspettato. La polarizzazione su posizioni conservatrici e antiabortiste all'interno della Corte suprema era prevedibile dopo le ultime tre nomine dei giudici fatte da Trump ed era, di fatto, già emersa in altre pronunce recenti<sup>1</sup>; ma, soprattutto, la sentenza appare come il punto di arrivo di almeno venticinque anni di politiche conservatrici e antiabortiste, frutto delle battaglie di organizzazioni religiose integraliste e reazionarie. Tali movimenti, dopo anni di contestazioni aperte contro l'aborto, anche molto violente<sup>2</sup>, hanno intrapreso, negli ultimi anni, la via dell'attacco alla disciplina federale all'Ivg che utilizza l'azione del potere legislativo dei singoli Stati a maggioranza Repubblicana, al fine di rimettere in discussione modalità e tempi di accesso previsti a livello federale. A ben vedere *Dobbs* rappresenta l'aspetto più evidente di un fenomeno più complesso e radicato che non ha caratterizzato solo l'intero mandato di Trump – manifestandosi in maniera eclatante nella giurisprudenza della Corte Suprema –, ma che sta orientando e determinando, con intensità diversa, anche altre esperienze politiche accomunate da torsioni illiberali o autoritarie che mirano a colpire *in primis* la libertà delle donne: la persistenza del patriarcato<sup>3</sup>.

Molte delle vicende politiche più preoccupanti degli ultimi anni hanno la loro spiegazione più profonda nel radicamento sociale e culturale delle forze politiche che sostengono la persistenza del patriarcato. Le motivazioni del loro riemergere appare funzionale al rafforzamento della rigidità della struttura sociale che alimenta i processi di restaurazione di stampo conservatore e illiberale che attraversano, in più regioni del mondo, le esperienze politiche contemporanee di diversi paesi, anche di democrazia consolidata. Il patriarcato è fondato su un sistema antico la cui cultura, organizzata secondo una «struttura binaria e gerarchica di genere» – che «eleva alcuni uomini al di sopra di altri e tutti gli uomini al di sopra delle donne» –, si alimenta dell'azione «di regole, codici e valori che prescrivono dettagliati comportamenti e ruoli su come stare al mondo sia agli uomini che alle donne»<sup>4</sup>. La cogenza di tali regole deriva per lo più da convinzioni culturali e psicologiche interiorizzate così insidiose da influire sui giudizi, sui desideri e sulle relazioni che animano i singoli comportamenti e che si alimentano del valore dalla tradizione. Nei codici e nei modelli di mascolinità e di femminilità il patriarcato instaura un sistema di controllo anche sul corpo, ma si tratta di un sistema di disciplinamento estre-

<sup>1</sup> Sulla sentenza *Dobbs* e sui precedenti della Corte suprema: A. DI MARTINO, *Donne, aborto e Costituzione negli Stati Uniti: sviluppi dell'ultimo triennio*, in *Nomos*, 2, 2022, 1 ss.; A. RIDOLFI, «*Roe and Casey are overruled*». *Riflessioni sulla sentenza Dobbs e sul ruolo della Corte suprema nel Sistema costituzionale statunitense*, in corso di pubblicazione; L. RONCHETTI, *La decostituzionalizzazione in chiave populista sul corpo delle donne: è la decisione Dobbs a essere «egregiously wrong from the start»*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2022, 32 ss.; G. SORRENTI, *Corte Suprema, Dobbs v. Jackson: fra tradizionalismo ed evoluzione dei diritti*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2022, 610 ss.; A. SPERTI, *Il diritto all'aborto ed il ruolo della tradizione nel controverso overruling di Roe v. Wade*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 3, 2022, 23 ss.

<sup>2</sup> Sull'aborto come fattore altamente polarizzante della società e della politica americana e sul ruolo determinante, in quel contesto, dell'ascesa e della politicizzazione del fondamentalismo protestante di estrema destra, si rinvia all'illuminante ricostruzione di S. MANCINI, *Il canarino nella miniera del liberalismo: i diritti riproduttivi nell'America di Trump*, in *Rivista di BioDiritto*, 2, 2021, 257 ss.

<sup>3</sup> Da ultimo, riflettono sulla persistenza del patriarcato C. GILLIGAN, N. SNIDER, *Perché il patriarcato persiste?*, 2018, Milano, 2021, passim, in relazione alla rielezione di Trump, 27 ss.

<sup>4</sup> C. GILLIGAN, N. SNIDER, *Perché il patriarcato persiste?*, cit., 32.

mamente differenziato. Storicamente, infatti, il corpo maschile è un corpo attivo, attraverso il quale si manifesta la volontà quale libertà individuale; «per l'uomo l'autodeterminazione del corpo è il primo ambito di diritti, quello che permette di fronteggiare il potere, definendo una sfera di autonomia. Alle donne viceversa questa autonomia è negata, del tutto o in parte a causa della capacità procreativa propria del corpo femminile»<sup>5</sup>.

I modelli sono differenziati anche nei contesti politici, ma ogni esperienza di ordine patriarcale si fa custode o padrone del corpo della donna, al fine di controllarne *in primis* la sessualità; dai modelli più esasperati e feroci di controllo (si pensi all'Afghanistan e all'Iran) alle manifestazioni che si affidano a un più mite paternalismo, l'obiettivo del patriarcato è sempre quello di incidere, in maniera più o meno ampia, la sfera di autonomia della donna in modo da limitarne la libertà sul suo corpo.

Quanto detto trova conferma anche nel dibattito teorico sul principio di autodeterminazione e, in particolare, nelle «sfumature semantiche peculiari» che il concetto accoglie nel pensiero femminista rispetto, invece, al significato che esso assume nella filosofia politica moderna<sup>6</sup>. Nella dottrina liberale la parola libertà indica la situazione «di non-impedimento» e la «libertà» ricopre la stessa estensione del termine «liceità»; nella dottrina democratica libertà «significa "autonomia", ovvero il potere di dar norme a se stessi e di non ubbidire ed altre norme che a quelle date a se stessi»<sup>7</sup>. Nelle studiose femministe, invece, la critica «a queste ricostruzioni non riguarda tanto la libertà e l'autonomia come tali quanto piuttosto la soggettività da esse presupposta, una soggettività che tuttavia è tale da influire sulla loro definizione [...]. Il ricorso da parte delle donne al concetto di autodeterminazione da un lato recupera le istanze di libertà negativa e positiva [...], dall'altro però presenta una curvatura polemica rispetto all'esclusione delle donne perpetuata dalla tradizione. Tale specificità implica un aspetto individuale e uno sociale: il primo riguarda il nesso tra l'autorealizzazione e il controllo del proprio corpo, il secondo la liberazione da rapporti sociali oppressivi di tipo patriarcale»<sup>8</sup>.

L'obiettivo di tale premessa è di andare al centro delle problematiche che riguardano un tema complesso qual è l'aborto, configurabile come l'aspetto legato al processo procreativo «più marcatamente rivestit(o) da tratti di drammaticità»<sup>9</sup> per le donne. Nella sua rappresentazione, tuttavia, ha prevalso una connotazione conflittuale, foriera di molte ambiguità e reticenze che hanno finito per restituire una narrazione (*rectius*: regolamentazione) sull'accesso all'ivg finalizzata a limitare l'autodeterminazione della donna in favore di interventi esterni alla sua volontà; la libertà di interrompere la gestazione risulta, infatti, spesso connessa a verifiche sulla gravidanza e all'esistenza di condizioni di fragilità della donna, che in alcuni casi legittimano anche interventi esterni quali aiuti occasionali di carattere economico, morale e psicologico che mirano esclusivamente ad interferire

<sup>5</sup> M.L. BOCCIA, *Il corpo e la legge*, in Id., *Le parole e i corpi*, Roma, 2018, 218.

<sup>6</sup> Lo sottolinea efficacemente A. DI MARTINO, *Pensiero femminista e tecnologie riproduttive*, Milano-Udine, 2020, 25 ss.

<sup>7</sup> N. BOBBIO *Teoria generale della politica*, Torino, 1999, 228.

<sup>8</sup> A. DI MARTINO, *Pensiero femminista e tecnologie riproduttive*, cit., 27-28.

<sup>9</sup> M.P. IADICICCO, *Procreazione umana e diritti fondamentali*, Torino, 2020, 115, ma nello stesso senso si veda anche P. VERONESI, *Il corpo e la Costituzione*, Milano, 2007, 97. Da ultimo sulle problematiche legate alla garanzia dell'accesso all'aborto, in Italia e in altre regioni del mondo, si rinvia ai saggi contenuti nell'ampio focus dal titolo *L'interruzione volontaria della gravidanza: una prospettiva comparata*, in *Nomos*, 2, 2022, con saggi di F. ANGELINI, L. BUSATTA, M.P. IADICICCO, C. LUZZI, E. OLIVITO, E. PAPARELLA per l'Italia e di A. BARAGGIA, A. BRIGO, M SOUSA, A. DI MARTINO, J. SAWICKI per le esperienze comparate.

con la determinazione di abortire. Queste rappresentazioni evitano così di riconoscere la realtà della procreazione: quella biologica, e cioè che nessun bambino può nascere senza la volontà della madre, e quella giuridica, e cioè che l'aborto dovrebbe avere a che fare solo con la libertà della donna di autodeterminare le proprie scelte procreative, libertà che si lega al suo senso di responsabilità per sé e per il feto.

Per chiarire meglio quanto detto basta riferirsi alle esperienze di legalizzazione dell'aborto che risultano tutte più o meno accomunate da difficoltà attuative e da continui tentativi di messa in discussione delle discipline. Così anche l'esperienza italiana; la storia della l. 194 del 1978, a quasi mezzo secolo dalla sua entrata in vigore, continua infatti a rappresentare l'esempio di una legge dalla trama del tutto singolare<sup>10</sup>. Contrastata nella sua approvazione<sup>11</sup>, essa ha seguito a incontrare forti ostacoli e contestazioni, anche in maniera indiretta e meno visibile, ma con strumenti molto efficaci nel ridurre gli spazi di decisione delle donne e nel tradursi in forme di vero e proprio sabotaggio alla loro libertà di scelta, come la dottrina ha più volte messo in evidenza<sup>12</sup>. Gli strumenti, ben noti, sono ad esempio quelli della marginalizzazione silenziosa e della drastica diminuzione dei medici e del personale non obiettore, cui fa da contraltare la diffusione oramai gigantesca dell'obiezione di coscienza del personale medico e paramedico. Negli ultimi anni, inoltre, la strategia di attacco alla l. 194 si è evoluta anche sul piano politico; come del resto è avvenuto anche negli Stati Uniti, a modalità fondate su attacchi frontali a chi permette o fa ricorso all'aborto si sono aggiunte strategie più strutturate, basate sull'individuazione di vere e proprie forme di boicottaggio operativo all'attuazione della legge, che hanno quali protagonisti anche i livelli di governo sub statale<sup>13</sup>.

Eppure tali strategie, almeno nel nostro Paese, convivono anche con l'idea, che appartiene ai più, che sul tema aborto si sia raggiunta una sorta di pacificazione sociale, un punto di equilibrio posto dalla legge. In realtà, come è noto, la l. 194 presuppone una configurazione delle vicende riproduttive, con riguardo in particolare all'attuazione della disciplina dell'aborto, basata sulla contrapposizione fra interessi della madre e del concepito. La costruzione di questa rappresentazione, che ha radici profonde riconducibili alla penalizzazione dell'aborto, ha segnato un passaggio fondamentale nella storia della disciplina dell'IVG in Italia perché è stata il fondamento della *ratio* decisoria della sentenza n. 27 del 1975 in cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimità della «prevalenza totale e assoluta» degli interessi del concepito, su cui si basava il reato di aborto, aprendo, dunque, la strada all'argomentazione per cui «non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione come persona ancora da diventare». Quell'importante bilanciamento – a sua volta influenzato dalla storica sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, *Roe* del 1973, che pur segnò la prevalenza del diritto alla salute della ge-

<sup>10</sup> G. RODANO, *L'aborto e la scelta. L'offensiva alla 194 e l'esperienza che le donne hanno fatto*, in *Reti*, 2, 1989, 49.

<sup>11</sup> Come ricorda, da ultimo, F. RESCIGNO, *Per un habeas corpus "di genere"*, Napoli, 2022, 225, che definisce il percorso della legge «faticoso e irto di ostacoli».

<sup>12</sup> Si vedano, fra gli altri, G. BRUNELLI, *L'interruzione volontaria della gravidanza: come si ostacola l'applicazione di una legge (a contenuto costituzionalmente vincolato)*, in ID., A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, III, Napoli, 2009, 823 ss.; M.P. IADICICCO, *La lunga marcia e l'equità nell'accesso alla fecondazione eterologa e all'interruzione volontaria di gravidanza*, in *Rivista AIC*, 1, 2018, 44 ss.; P. VERONESI, *Il corpo e la Costituzione*, cit., 141 ss.

<sup>13</sup> Si veda in particolare F. ANGELINI, *Introduzione. Perché parlare di aborto?*, in *Nomos*, 2, 2022, 3 ss.

stante – poggia, dunque, sull’assunto che c’è un interesse del concepito separato dal diritto alla salute della madre e con il quale può entrare in conflitto. Questa contrapposizione ha poi informato gran parte della disciplina di decisa procedimentalizzazione e medicalizzazione della l. 194 e della sua attuazione, riuscendo ad alimentare, come segnalato ampiamente dalla dottrina<sup>14</sup>, nei dettagli e negli interstizi di quella procedimentalizzazione, misure che, in varie modalità, hanno mirato a svuotare la legge anche dei suoi contenuti più innovativi, quali, ad esempio, la promozione del ruolo dei consulenti, riuscendo ad aprire più di un varco a forme diversificate di indebolimento nella sua attuazione.

## 2. Nessun conflitto può esserci se c’è la responsabilità della madre

L’aspetto che va rimesso al centro delle questioni che attengono la procreazione è che «le donne possono scegliere per cosa sia opportuno partorire e per cosa rifiutarsi di farlo, e che queste opzioni caratterizzano la nascita umana»<sup>15</sup>; così una donna che si predispone alla «responsabilità per» la creatura che nasce riconosce sé stessa «come soggetto in relazione»<sup>16</sup> e manifesta la piena cognizione della costruzione di una nuova relazione umana che dipende da lei. Questo dato palese è stato, invece, prima evitato nei percorsi che hanno portato alla legalizzazione dell’aborto, e poi mistificato dal dibattito successivo che lo ha considerato un elemento marginale o del tutto remissivo rispetto ad altri interessi. C’è un elemento, infatti, dal quale oggi non si può prescindere; dopo la stagione che ha portato alla legalizzazione dell’aborto, già a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso si sono aperte offensive contro la legge 194, inizialmente «definita “legge permissiva, permissivamente applicata”»<sup>17</sup>, finalizzate a rimettere in discussione la sua applicazione prima ancora della sua modifica o della sua abrogazione. Tutte le forme di attacco alla disciplina dell’aborto si sono tradotte in strategie mirate a negare o restringere la libertà di scelta della donna. Tali limitazioni si sono insinuate proprio nei margini di condizionamento di una disciplina che basava il riconoscimento dell’autodeterminazione della donna solo all’interno di un sistema procedimentalizzato e medicalizzato; ogni fase di quel procedimento e ogni aspetto di quella medicalizzazione si è così trasformato in uno spazio all’interno del quale il potere controllo sulle donne si è inserito in maniera più o meno soft, rafforzando la volontà di coercizione sulla loro autonomia. Così è stato anche nei casi in cui si è tentato di influenzare la decisione della donna attraverso interventi statali paternalistici finalizzati all’accentuazione della “solidarietà sociale” nella forma, ad esempio, dell’«istituzione di comitati etici

<sup>14</sup> Con toni differenti, si vedano: G. BRUNELLI, *L’interruzione volontaria della gravidanza: come si ostacola l’applicazione di una legge (a contenuto costituzionalmente vincolato)*, cit., 824 ss.; C. LUZZI, *Dall’aborto alla surrogazione di maternità: antiche e nuove modalità di “esproprio del corpo femminile”*, in *Ragion pratica*, 2, 2019, 375 ss.; S. NICCOLAI, *La legge sulla fecondazione assistita e l’eredità dell’aborto*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2005, 3 ss.; M.P. IADICCO, *Procreazione umana e diritti fondamentali*, cit., 120 ss.; L. RONCHETTI, *Aborto e diritto: l’autodeterminazione sessuale e procreativa delle donne*, cit., 49 ss.; P. VERONESI, *Il corpo e la Costituzione*, cit., 131 ss.

<sup>15</sup>V. HELD, *Etica femminista. Trasformazioni della coscienza e della famiglia post-patriarcale* (1993), Milano, 1997, 129.

<sup>16</sup> E. PULCINI, *La cura del mondo*, Milano, 2002, 251.

<sup>17</sup> G. ZUFFA, *L’autodeterminazione è un principio etico*, in *Reti*, 5, 1989, 3.

che permettono alla donna di incontrare qualcuno che le possa proporre soluzioni diverse rispetto all'aborto»<sup>18</sup>.

In definitiva, la retorica che è prevalsa nelle modalità di disciplinamento dell'accesso all'aborto ha permesso di mantenere scissi i due piani complementari che compongono il principio di autodeterminazione, quello giuridico, che formalmente ha attribuito alla sola donna la scelta di interrompere una gravidanza, e quello morale e personale, che invece ha lasciato spazi di intervento ad altri soggetti affermando, così, una soggettività debole della donna che necessita di aiuto e di guida nella decisione responsabile. Poco o nulla, nella disciplina richiamata, viene, dunque, lasciato all'autodeterminazione intesa come scelta responsabile verso la autorealizzazione dalla donna e che valorizza le sue potenzialità (anche quelle del corpo); a ben vedere anzi le soluzioni prospettate dalla l. 194 si basano su due vistose contraddizioni che in maniera altrettanto evidente si pongono in contrasto con la soggettività libera e responsabile della donna. Da una parte, infatti, appare chiaro che tutte le forme di sostegno alla donna sotto forma di solidarietà sociale mirano a rappresentare «interessi "altri da lei" (quelli appunto del nascituro)» che vengono esplicitamente pensati in contrapposizione a lei; dall'altra l'accesso all'lvg, la cui decisione ultima viene lasciata alla donna, finisce per consolidare, all'interno della disciplina, una visione debole della donna «sulle cui spalle sarebbe iniquo scaricare con divieti e sanzioni, il peso di una maternità indesiderata»<sup>19</sup>. In altre parole, la legge 194 si basa su una contrapposizione di interessi fra donna e concepito, formalizzata in una disciplina articolata, che finisce per essere essa stessa un ostacolo a riconoscere la libertà delle donne come premessa o condizione al desiderio di maternità, e che ha finito per accreditare la convinzione, come ha affermato Silvia Niccolai, «che nella "natura" femminile non vi era alcunché di buono»<sup>20</sup>. Si sono, invece, del tutto tralasciate, nel prevalere di tale logica, quelle riflessioni proprie del pensiero femminista che basano il discorso sull'lvg sull'autonomia della donna e sull'affermazione del potere del suo corpo di dare la vita e dal quale nasce in positivo il desiderio di essere madre e di accogliere un bambino. Sulla base di tali premesse, negli anni, la portata dell'autonomia della donna ammessa dalla legge, come è ben noto, si è ritrovata sempre più imbrigliata dalla scelta fatta dal legislatore del 1978 di ampia procedimentalizzazione dell'accesso all'aborto che ha finito per prestare il fianco a plurime forme di complicazione e di non attuazione della stessa legge. Non solo, in più di quarant'anni molto poco si è fatto per superare le contraddizioni sociali ed economiche che rendono poco conciliabile la condizione di donna e di madre; molto limitate sono state in questi anni le azioni sistemiche di sostegno sociale alla maternità desiderata e quelle finalizzate a socializzare il lavoro di cura. In particolare, in relazione alla l. 194, è stata completamente eclissata quella parte della legge che prevedeva il potenziamento dei consultori quali presidi sociosanitari territoriali basati su una peculiare configurazione di organismi ibridi – caratterizzati dall'accesso diretto e dalla gratuità delle prestazioni – cui doveva essere affidato il compito fondamentale di creare le condizioni favorevoli all'accesso alla maternità (e alla paternità) libera e responsabile. All'interno di un sistema sociale, giuridico ed economico così estraneo all'esperienza della maternità e distante dai suoi bisogni, quell'obiettivo dichiarato fin dal primo articolo della l. 194 di tutela della vita umana «fin dal suo inizio» si è tradotto di fatto, a

<sup>18</sup> G. ZUFFA, *L'autodeterminazione è un principio etico*, cit., 3.

<sup>19</sup> G. ZUFFA, *L'autodeterminazione è un principio etico*, cit., 3.

<sup>20</sup> S. NICCOLAI, *L'ambigua liberazione dalla natura*, in *Medicina nei secoli*, 2016, 105.

fronte, lo si ripete, di una perdurante assenza di politiche finalizzate a monte a creare le condizioni favorevoli al sostegno della maternità, in mera azione di controllo e di persuasione della donna attraverso le quali si svela la persistenza delle forze patriarcali.

Appare fondamentale, a quant'anni dalla l. 194, rimettere al centro della riflessione il tema della libertà delle donne e tentare di «ripensare e risignificare il concetto di libertà che si associa all'aborto»<sup>21</sup>; si tratta di una libertà profondamente connessa al senso di responsabilità che interroga ogni donna che si confronta con la possibilità di diventare madre, permettendole di esplorare il suo desiderio di maternità e di decidere ciò che «risponde al bene e agli interessi suoi e del feto»<sup>22</sup>.

### 3. «Il personale è politico!». Ripartire dalla libertà delle donne conviene a tutti

È alla riflessione del pensiero femminista che si deve l'attenzione per la specificità sessuale e biologica del corpo femminile nella riproduzione e grazie al suo contributo che si è portato in evidenza con nettezza il principio in base al quale «a una donna non si può imporre di essere o non essere madre [...] di usare o non usare il suo corpo a fini riproduttivi»<sup>23</sup>; si tratta di «un limite semplice ed essenziale. Ma assumerlo significa rivoluzionare l'intero impianto normativo delle relazioni procreative sessuali»<sup>24</sup>. Quando le donne sono messe nelle condizioni di scegliere di avere o meno un figlio, «ogni donna può chiedersi: perché devo avere un bambino? [...] Il fatto che le donne possano procreare per dei motivi dovrebbe rendere chiaro quanto la nascita umana sia profondamente *diversa* da un evento biologico. L'aspetto su cui [è] opportuno aprire gli occhi è il fatto che le donne possono scegliere per cosa partorire o per cosa rifiutarsi di farlo, e che queste opzioni caratterizzano la nascita umana»<sup>25</sup>.

L'insieme di queste riflessioni conduce a porre innanzitutto al centro del discorso il tema della responsabilità procreativa e a riconoscere al suo interno una centralità alla consapevolezza della scelta della madre. La percezione femminile della propria esperienza di madre diventa essenziale per valutare le condizioni per la nascita. È la donna *in primis* a confrontarsi con la nuova situazione e la nuova relazione che conseguono ad una nascita ed è quella valutazione che, nel riconoscimento del valore della scelta responsabile nella procreazione, porta alla maternità consapevole. Se è vero che «nella totale non-autosufficienza di ciò che è generato è per così dire ontologicamente programmato che i procreatori lo tutelino dal rischio di ricadere nel nulla e ne assistano il divenire ulteriore»<sup>26</sup>, il percorso e l'atto della procreazione generano una responsabilità causale della madre verso il nuovo nato<sup>27</sup>, che non dovrebbe essere dimenticata, né tanto meno sottovalutata soprattutto dal legislatore. Alla

<sup>21</sup> E. OLIVITO, *L'ultima parola e la prima. "Per il desiderio di chi [non] sono rimasta incinta? Per il desiderio di chi [non] sto abortendo?"*, in *Nomos*, 2, 2022, 8.

<sup>22</sup> E. OLIVITO, *L'ultima parola e la prima. "Per il desiderio di chi [non] sono rimasta incinta? Per il desiderio di chi [non] sto abortendo?"*, cit., 9.

<sup>23</sup> M.G. GIAMMARINARO, *Diritto leggero e autonomia procreativa. La maternità di sostituzione*, in *Democrazia e diritto*, 1, 1996, 100.

<sup>24</sup> M.L. BOCCIA, G. ZUFFA, *L'eclissi della madre. Fecondazione artificiale tecniche, fantasie e norme*, Milano, 1998, 213.

<sup>25</sup> V. HELD, *Etica femminista. Trasformazioni della coscienza e della famiglia post-patriarcale*, cit., 129.

<sup>26</sup> H. JONAS, *Il principio responsabilità* (1979), Torino, 2002, 167.

<sup>27</sup> A. DI MARTINO, *Pensiero femminista e tecnologie riproduttive. Autodeterminazione, salute, dignità*, cit., 59.

luce di tale premessa, occorre, dunque, prendere in considerazione che gli interessi della creatura che nascerà, non possono essere pensati in conflitto con quelli della madre perché è solo con la sua scelta, e con l'assunzione di responsabilità<sup>28</sup> che ne consegue, che quella creatura verrà al mondo.

La ricostruzione qui proposta mira chiaramente a superare e sconfessare quella basata sulla contrapposizione di interessi fra donna e concepito, per rimettere al centro la dimensione relazionale della gravidanza<sup>29</sup> e della maternità, muovendo dalla sua corporeità; l'obiettivo è quello di restituire valore alla posizione femminile e alla parola delle donne riconoscendo prima di tutto «una specifica competenza morale che le donne incinte sviluppano proprio a motivo del loro stesso stato»<sup>30</sup>. L'assunzione di tale prospettiva porta a considerare la gravidanza come una condizione o, più precisamente, come un'esperienza peculiare che permette alla donna di percepire pienamente la concretezza dell'esistenza propria e del feto in un coinvolgimento unitario, psicologico e corporeo che la porta a riconoscere o non riconoscere quel feto come la propria creatura e, in nel primo caso, ad assumere la responsabilità per quella nuova creatura, accogliendo e valorizzando in quel preciso momento la potenza del proprio corpo di dare vita ad un altro corpo. Gli interessi che, dall'esterno di quell'esperienza, si vogliono contrapposti sono in realtà vissuti dalla donna «in una tensione interna, che non può che renderglieli entrambi presenti»; proprio quella tensione, infatti, fa sì che «la sua scelta, lungi dall'essere moralmente irrilevante, possa e debba considerarsi moralmente responsabile»<sup>31</sup>.

Il mondo femminista, negli anni Settanta, non fu unitario nel condividere la scelta di affidare la disciplina all'Ivg ad una legge che ne procedimentalizzava dettagliatamente l'accesso; per una parte importante di quel movimento erano evidenti, infatti, i rischi e le ambiguità che avrebbero potuto condizionare la libertà delle donne nella scelta procreativa, nell'affidarsi «alla misura esterna della legge»<sup>32</sup>, che poco lasciava alla libertà delle donne come premessa o condizione al desiderio di maternità. In alternativa alla legalizzazione procedimentalizzata dell'aborto, una parte del mondo femminista aveva avanzato la proposta della semplice depenalizzazione dell'aborto<sup>33</sup>.

Com'è noto, fra le diverse posizioni, la legalizzazione dell'aborto sulla base delle condizioni previste nella l. 194 si è affermata, in quel momento storico, come la scelta politica più efficace ad arginare il dramma dell'aborto clandestino e a dare risposte alle condizioni delle donne più svantaggiate. La rivendicazione dell'aborto legale si caricò, inoltre, anche di un forte valore simbolico di lotta per la li-

<sup>28</sup> Sul «principio di responsabilità» nei confronti di chi non è ancora nato, è d'obbligo il rinvio a H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., *passim*; in particolare Jonas, considera la responsabilità verso il neonato come «l'archetipo di ogni responsabilità», «l'essenza della responsabilità» (ivi, 168, 166).

<sup>29</sup> B. PEZZINI, *Nascere dal corpo di donna: un inquadramento costituzionalmente orientato dall'analisi di genere della gravidanza* per altri, in *Costituzionalismo.it*, 1, 2017, 191 ss. che si sofferma sulla «complessità» della gravidanza come «esperienza relazionale» non «riducibile ad un processo biologico» e «profondamente segnata dalla condivisione corporea».

<sup>30</sup> C. BOTTI, *Aborto e morale: lo scandalo della soggettività femminile*, in I. BOIANO, C. BOTTI (a cura di), *Dai nostri corpi sotto attacco. Aborto e politica*, cit., 84.

<sup>31</sup> C. BOTTI, *Aborto e morale: lo scandalo della soggettività femminile*, cit., 85.

<sup>32</sup> S. NICCOLAI, *L'ambigua liberazione dalla natura*, cit., 105.

<sup>33</sup> «Chiediamo l'abrogazione di tutte le leggi punitive dell'aborto e la realizzazione di strutture dove sostenerlo in condizioni ottimali, ci rifiutiamo di considerare questo problema separatamente da tutti gli altri, sessualità, maternità, socializzazione dei bambini», cfr. *Libreria delle donne di Milano* (1977), Torino, 1987, 61 ss.

bertà delle donne cui veniva riconosciuta per la prima volta la «disponibilità del proprio corpo»<sup>34</sup>. La l. 194 ha segnato, infatti, un passaggio di indubbio rilievo per tutto il mondo femminile, quello cioè di aver attribuito esclusivamente alla donna la scelta sulla procreazione riconoscendole la libertà di decidere sul proprio corpo fecondato<sup>35</sup>. Ma il compromesso operato dalla legge è evidente nel bilanciamento fra quell'autonomia e l'affermazione di una logica paternalistica che la legittimava e che si poneva a difesa e protezione di soggetti considerati deboli: è debole l'embrione che va "protetto" dalla madre; è debole la madre che viene a trovarsi in posizione di difficoltà per la sua salute. Non solo, ma negli anni, la portata dell'autonomia della donna consentita dalla legge si è sempre più imbrigliata, complicata e, in alcune realtà, negata<sup>36</sup>.

Appare fondamentale reinterpretare il compromesso posto alla base della l. 194 per rimettere al centro della riflessione il tema della libertà delle donne e ripensare quella libertà alla luce delle garanzie del principio personalista assunto dalla nostra Costituzione e che fa riferimento al libero sviluppo della personalità contenuto nell'articolo 2 e con il quale essa ha scelto di rivolgersi «non all'astratto individuo ma alla persona "sociale"» «immersa nel flusso delle relazioni»<sup>37</sup>; si tratta di un principio che come sappiamo informa anche il diritto alla salute, ma che è configurato autonomamente nella Costituzione. Interpretare la l. 194 alla luce di quanto detto conduce a dismettere l'approccio paternalistico che guarda alla donna in gravidanza come un soggetto debole, e ad assumere invece la peculiarità e la unicità della condizione della donna incinta come una condizione relazionale che non può prescindere dalla sua volontà<sup>38</sup>.

Il ruolo storico della l. 194 va, alla luce di quanto detto, riattualizzato, riconoscendo che quel compromesso «fra patriarcato e libertà femminile»<sup>39</sup>, figlio degli anni Settanta, oggi è in gran parte fuori dalla storia e va liberato del tutto del primo per rendere effettiva la seconda. La l. 194, invece, negli anni ha continuato a essere considerata esclusivamente «come cornice di regolazione e limitazione degli aborti»<sup>40</sup>. Recuperare le riflessioni del pensiero femminista appare ancor più importante non solo per arginare i tentativi di operazioni politiche mistificanti sulla l. 194, finalizzate a rilanciare i contenuti più paternalistici della legge<sup>41</sup>, ma, più in generale, a combattere ogni forma di patriarcato. Nell'esperienze degli ultimi anni, l'attacco all'accesso all'lvg negli ordinamenti anche a democrazia consolidata ha acquistato un valore simbolico, diventando la misura della capacità di comando di una parte di affermare orientamenti illiberali sull'intera società. Soprattutto nei paesi a democrazia consolidata, le spinte a rimettere in discussione l'accesso all'aborto, anche in maniera eclatante come

<sup>34</sup> *Libreria delle donne di Milano*, cit., 67.

<sup>35</sup> L. RONCHETTI, *Aborto e diritto: l'autodeterminazione sessuale e procreativa delle donne*, cit., 42.

<sup>36</sup> Un quadro molto sconcertante sul funzionamento della l. 194 è quello che emerge dalla mappatura delle singole strutture realizzata da C. LALLI, S. MONTEGIOVE, *Mai dati. Dati aperti sulla 194*, Roma, 2022.

<sup>37</sup> S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, 149 e 163.

<sup>38</sup> «Si tratta di riconoscere che siamo di fronte a una relazione e che la piena partecipazione della donna è fondamentale perché questa relazione si dia e si sviluppi, e che è questo il motivo per cui la sua parola conta in modo particolare», C. BOTTI, *Aborto e morale: lo scandalo della soggettività femminile*, cit., 84.

<sup>39</sup> I. DOMINIANNI, *A chi piace il diritto all'aborto?*, *il Manifesto*, 19 febbraio 2008.

<sup>40</sup> I. DOMINIANNI, *A chi piace il diritto all'aborto?*, cit.

<sup>41</sup> Come l'art. 2 della l. 194 (cfr. da ultimo le dichiarazioni della Ministra Roccella a commento della decisione di non riconoscere il figlio di una giovane madre senza fissa dimora), tralasciando invece i contenuti più innovativi, quali, ad esempio, la promozione del ruolo dei consultori in connessione con la l. 405 del 1975.

nel caso degli Stati Uniti, hanno svolto una funzione politica e una funzione psicologica nei processi di restaurazione di stampo conservatore. La prima si è manifesta nel perpetuare e rinsaldare l'organizzazione rigidamente gerarchica di stampo patriarcale, la seconda ha la funzione di misurare il livello di assorbimento inconscio di quella gerarchia al fine di testare il livello di tollerabilità delle spinte illiberali basate sulla tradizione; l'insieme delle due azioni afferma una condizione che danneggia sia gli uomini che le donne. In altre parole, anche se abbiamo a che fare con ordinamenti diversi e con leggi più o meno permissive verso la libertà procreativa delle donne, il tema dell'aborto (ma direi, per altri versi e con sfumature diverse, ma ugualmente importanti, anche della maternità soprattutto della donna singola) pone ogni sistema sociale e giuridico di fronte al riconoscimento della responsabilità e dell'autonomia delle donne, lo pone di fronte alla scelta finalmente di affidare pienamente alla sua libertà la decisione di diventare madre<sup>42</sup>.

La sfera familiare è tradizionalmente l'ambito dove è nato il patriarcato; dalla famiglia il sistema patriarcale si è poi imposto come potere di controllo ponendo le basi per la costruzione di un ordine più generale fatto di regole e codici rigidi. Non è un caso, dunque, che ogni tentativo di restaurazione di quell'ordine si manifesti in primo luogo attraverso forme di limitazione all'autodeterminazione delle donne, a cominciare da quella procreativa. Chi oggi promette controllo e sicurezza sociale ha bisogno di ricostruire confini e gerarchie sociali e di genere, ha interesse, dunque, a mantenere in vita la persistenza del patriarcato.

Con lo slogan "il personale è politico"<sup>43</sup>, già negli anni Settanta dello scorso secolo, il mondo femminista aveva richiamato l'attenzione sulla necessità di ripensare i confini fra sfera pubblica della politica e quella privata della famiglia e della sessualità, avvertendo quanto fosse determinante il dato politico che si celava dietro le pratiche private e mostrando, soprattutto, quanto fosse imprescindibile, nei percorsi di liberazione e di democratizzazione della società, muovere dall'affermazione della libertà delle donne. A distanza di decenni da quell'esperienza, nonostante il cammino fatto, le questioni urgenti poste a più latitudini nel mondo questo ancora ci dicono.

---

<sup>42</sup> C. D'ELIA, *L'aborto e politica: cittadinanza delle donne*, in I. BOIANO, C. BOTTI (a cura di), *Dai nostri corpi sotto attacco. Aborto e politica*, cit., 18.

<sup>43</sup> Lo slogan è ripreso anche da A. DI MARTINO, *Donne, aborto e Costituzione negli Stati Uniti: sviluppi dell'ultimo triennio*, cit., 1.